

CASSAZIONE CIVILE, sez. I, Ordinanza 24/05/2018 n. 12957

Posto che l'ascolto del minore infradodicesimo, capace di discernimento, direttamente da parte del giudice o, su mandato di questo, dal consulente tecnico d'ufficio ovvero del personale dei servizi sociali, in quanto consente la partecipazione attiva del minore stesso al procedimento che lo riguarda (nella specie, la separazione giudiziale dei genitori) costituisce adempimento previsto a pena di nullità, il giudice: a) può omettere l'espletamento, se lo ritenga superfluo o in contrasto con l'interesse del minore medesimo, alla stregua di una motivazione tanto più stringente quanto più il minore si avvicina ai dodici anni di età; b) deve indicare perché l'ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali, o comunque da un esperto al di fuori del processo, sia idoneo a sostituire quello diretto; c) può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto, ma alla stregua di una motivazione rigorosa e pertinente, che ne evidenzia la contrarietà all'interesse del minore, in quanto resta centrale la valorizzazione sostanziale del suo punto di vista, ai fini della decisione che lo concerne; d) deve disporre la separazione tra fratelli e sorelle solo se ineludibile, in quanto tale rapporto va tendenzialmente conservato, alla stregua di una motivazione che evidenzia il contrario interesse del minore alla preservazione della convivenza (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, preso atto delle carenze di entrambi i genitori, fortemente conflittuali, aveva affidato la figlia minore, prossima ai dodici anni, ai servizi sociali, collocandola presso il padre, benché la minore avesse manifestato la volontà di vivere con la madre e la sorella, e la c.t.u. avesse evidenziato che il legame con la sorella costituisse il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore stessa).